



Elezioni politiche

Sistema elettorale

Questi sistemi elettorali sono caratterizzati da aspetti positivi e negativi. Si ritiene, in genere, che i sistemi proporzionali offrano una maggiore democraticità a svantaggio della stabilità politica, mentre quelli maggioritari garantiscano più governabilità, a scapito di una scarsa rappresentatività delle minoranze politiche. Spesso, nella realtà dei diversi Stati, sono stati adottati sistemi elettorali contenenti elementi propri sia di un sistema sia dell'altro.

In Italia, l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinata dalla legge approvata nel novembre del 2017, nota semplicemente come “Rosatellum” (dal nome del deputato relatore, Ettore Rosato).

A differenza delle precedenti leggi elettorali, le nuove disposizioni normative prevedono un **sistema elettorale** omogeneo per le due Camere, **misto** tra proporzionale e maggioritario.

La riforma costituzionale richiederà un adeguamento della legislazione elettorale per ridefinire i collegi elettorali, adeguandoli al minor numero di seggi da distribuire in Parlamento.

DENTRO IL DIRITTO

Che cosa prevede la legge elettorale?

La **Legge 3 novembre 2017, n. 165**, nota come “**Rosatellum**”, nata per essere applicata per la prima volta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ha sostituito la precedente legge elettorale, cosiddetta “Italicum” (L. n. 52/2015), che disciplinava l'elezione della Camera dei deputati, e la Legge Calderoli (L. n. 270/2005), dichiarata parzialmente incostituzionale nel 2014 dalla Corte Costituzionale, in vigore per il Senato della Repubblica. Il “Rosatellum” regola l'elezione del Parlamento con un sistema elettorale misto:

- il **sistema maggioritario** determina l'assegnazione del 37% circa dei seggi (147 alla Camera dei deputati e 74 al Senato della Repubblica);
- il **sistema proporzionale** determina l'assegnazione del 63% circa dei seggi, dei quali il 61% votati dagli italiani residenti in Italia (245 alla Camera dei deputati e 122 al Senato della Repubblica) e il 2% (12 deputati e 6 senatori), con il voto degli italiani residenti all'estero.

Il territorio nazionale, secondo la nuova legge elettorale, è suddiviso in 20 circoscrizioni per il Senato della Re-

pubblica (una per Regione) e 28 per la Camera dei deputati. Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali con formula maggioritaria e in collegi plurinominali con metodo proporzionale.

Identiche **soglie di sbarramento** sono previste per i due rami del Parlamento. I partiti e le singole liste che vogliono accedere in Parlamento devono ottenere almeno il 3% dei voti validi su base nazionale, sia alla Camera sia al Senato. Per le coalizioni la soglia di sbarramento sale al 10%.

Sono previste **quote di genere** e i partiti devono equilibrare la presenza di candidati uomini e di candidate donne: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

Il voto si esprime su una **scheda elettorale unica** per la quota maggioritaria e proporzionale, senza voto disgiunto. Pertanto, l'elettore non può votare contemporaneamente un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 2 Cerca l'estraneo, evidenziandolo nel testo.

- 1 Senatori a vita, ex Presidenti della Repubblica, cittadini illustri con meriti in campo scientifico, elezione a suffragio universale diretto da parte dei cittadini.
- 2 Camera dei deputati, Palazzo Madama, elettorato attivo a diciotto anni, suffragio universale diretto.
- 3 Poteri diversi, bicameralismo perfetto, Camera dei deputati, Senato della Repubblica.
- 4 Durata delle Camere, legislatura, divieto di scioglimento anticipato, proroga in caso di guerra.